

Norme Aidc. Contestazioni anche ai componenti solo se sono provate disponibilità finanziarie occulte

## Mini-Spa e soci, rettifiche a effetto limitato

La Commissione norme di comportamento dell' **Aidc** (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ha preso in esame, con la **norma di comportamento 198**, il problema dell' **attribuzione ai soci del maggior reddito** accertato in capo a **società di capitali con ristretta compagine sociale**. È prassi dell'agenzia delle Entrate, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, presumere che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci, attribuendo così pro quota agli stessi i maggiori redditi accertati in capo alla società. Si ritiene che tale presunzione non possa essere applicata indiscriminatamente e, in particolare, che la stessa non possa trovare applicazione in tutti quei casi in cui il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società non implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.

La presunzione in oggetto, di fonte giurisprudenziale, trova fondamento nell'assunto secondo il quale la «complicità» che normalmente lega un gruppo ristretto di soci legittima l'accertamento in capo al socio del maggior reddito della società, che si presume da lui percepito in proporzione alla sua partecipazione. La stessa giurisprudenza che legittima l'applicazione di tale presunzione semplice ritiene che il socio possa offrire prova contraria dimostrando che tali maggiori redditi accertati non sono stati distribuiti.

In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che legittima l'uso di tale presunzione, la stessa ha ad oggetto la presunta distribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società, per cui l'unica prova contraria che viene offerta al contribuente è quella di dimostrare di non avere finanziariamente «percepito» tali redditi.

È la natura stessa di tale presunzione e della sola prova contraria che può essere offerta, pertanto, che ne impone i limiti applicativi. Se la sola prova contraria che il socio può offrire è quella di dimostrare che tali maggiori redditi non sono stati distribuiti o, quantomeno, che sono stati distribuiti ad altri ma non a lui, deve trattarsi di maggiori redditi a fronte dei quali vi è necessariamente stata la formazione di risorse finanziarie occulte. Può quindi trattarsi esclusivamente di accertamenti afferenti ricavi non dichiarati o costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti).

Tale presunzione, viceversa, non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui il maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società non sia chiaramente rappresentativo di una disponibilità finanziaria occulta che possa essere stata distribuita ai soci. Se il maggior reddito accertato in capo alla società, infatti, è attribuibile a fattispecie dalle quali non è necessariamente conseguita una disponibilità finanziaria occulta, allora è lo stesso accertamento effettuato in capo alla società che esclude in radice la possibilità di riverberare effetti sui soci (trattandosi di maggior reddito non distribuibile) e inoltre non sarebbe legittima una presunzione per la quale l'unica prova contraria consentita sia una *probatio diabolica* (non essendo il maggior reddito accertato distribuibile, non si può altrimenti dimostrare che non è stato distribuito).

Casi in cui tale presunzione non può trovare applicazione sono, a titolo esemplificativo, gli accertamenti di maggior reddito imponibile che trovano origine in costi effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili, accantonamenti o ammortamenti in tutto o in parte indeducibili, rettifiche dei criteri di valutazione adottati dalla società, violazione delle regole della competenza, applicazione di strumenti, indirettamente sanzionatori o di tipo «statistico», quali la disciplina delle cosiddette società di comodo e gli studi di settore. Si tratta, infatti, di casi in cui a fronte del maggior reddito accertato in capo alla società non vi è la formazione di disponibilità finanziarie occulte, per il che tali maggiori redditi non possono in alcun modo presumersi distribuiti ai soci. La presunzione oggetto del pronunciamento della Commissione dell'Aidc, inoltre, pone un problema di possibile duplicazione di imposizione (in senso economico), in quanto tale illegittima. Non può, infatti, ritenersi interamente distribuito ai soci, e quindi tassato in capo agli stessi, l'intero maggior reddito accertato, e quindi tassato, in capo alla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Gerla  
Andrea Vasapolli

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione/1. L'appunto personale è un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

# Accertamenti, basta il brogliaccio

## Spetta al contribuente dare prova contraria a proprio favore per contestare l'avviso

Laura Ambrosi

È legittimo l'accertamento induttivo fondato sui brogliacci rinvenuti in sede di verifica: si tratta, infatti, di documenti contabili dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. A confermare questa interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza n. 16060 depositata ieri.

In esito a una verifica, a una società venivano contestati maggiori ricavi desunti dalla documentazione extra contabile rinvenuta. L'avviso di accertamento emesso conseguentemente dall'agenzia delle Entrate era impugnato dalla contribuente, la quale eccepeva l'illegittima determinazione induttiva del reddito. Entrambi i giudici di merito confermavano la pretesa. La società proponeva così ricorso per Cassazione.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che la contabilità in nero costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di

gravità, precisione e concordanza che legittima di per sé l'accertamento induttivo. L'onere della prova è poi trasferito sul contribuente, il quale al fine di contestare l'atto impositivo, può fornire qualunque prova contraria in suo favore.

In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che tra le scritture contabili disciplinate dal codice civile sono compresi «tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti di impresa, ovvero rappresentano la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta». Ne consegue così che anche la contabilità in nero assume valore probatorio utile per la determinazione del maggior reddito.

Nella specie, nel corso della verifica era stato rilevato un ammanco di cassa contanti per oltre 100mila euro, atteso che il mastro riportava un saldo contabile di molto superiore al denaro effettivamente presente. Erano poi stati trovati dei brogliacci riportanti assegni post-datati e cambiali e un libro giornale non

vidimato e non bollato. La società non aveva fornito alcun elemento utile a smentire tale tesi, essendosi limitata a sostenere che i documenti rinvenuti erano necessari a monitorare i crediti a media e lunga scadenza.

La decisione conferma l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto. Il principio è essenzialmente fondato sulla circostanza che la documentazione rinvenuta rende inattendibili di per sé le scritture contabili ufficiali con la conseguenza che diviene legittima la ricostruzione induttiva (così Cassazione, sentenza n. 9442/2017). In proposito va segnalato che recentemente (Cassazione, sentenza n. 2466/2017) è stato precisato che la presenza di dipendenti "in nero" non legittima automaticamente l'accertamento induttivo in quanto è necessario valutare la gravità della violazione rispetto alla realtà aziendale del contribuente. Ne consegue così che la contabilità potrebbe non essere inattendibile nonostante la constatazione di lavoratori irregolari.

Quotidiano del Fisco

ACCERTAMENTO

La rottamazione fa i conti con i carichi sgravati dopo la vittoria in contenzioso

di Emilio de Santis

Unostacolo impreveduto all'rottamazione è quello rappresentato dalla "spazzatura" del carico in Equitalia per i contribuenti che risultano vittoriosi all'esito di sentenze che abbiano accolto i loro ricorsi. Infatti può accadere che un contribuente abbia presentato istanza di definizione agevolata nei termini di legge, in relazione a taluni carichi affidati a Equitalia e inerenti avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle Entrate, oggetto di ricorso in Ctp, e che successivamente alla presentazione della richiesta di rottamazione sia stata depositata la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, con la conseguenza che l'agenzia delle Entrate ha disposto d'ufficio lo sgravio delle somme, e l'agente della riscossione, nell'elaborare la pratica, non ha rilevato la posizione debitoria del contribuente, in quanto dal



estratto di ruolo le somme da pagare risultano discaricate. È del tutto evidente che il contribuente può accedere all'istituto della rottamazione. L'articolo 6, comma 2, del Dl 193/2016 che così recita «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1 (...)».

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:

quotidianofisco.ilssole24ore.com

Cassazione/2. Per le quote di ammortamento

# Deduzioni, il giudicato vale per i periodi di imposta successivi

Antonio Iorio

La sentenza passata in giudicato con la quale è stata confermata la legittima deduzione delle quote di ammortamento, può essere opposta anche per gli eventuali giudizi dei periodi di imposta successivi. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 16064 depositata ieri.

Ma veniamo ai fatti. Una società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale, tra le diverse contestazioni, venivano riprese a tassazione le quote di ammortamento dell'avviamento dedotte nel periodo d'imposta. La pretesa veniva annullata e l'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione. Nelle more del processo, la società depositava una memoria con la quale opponeva l'efficacia preclusiva del giudicato esterno che si era formato sul punto. Infatti, per analogia vicenda - riferita all'esercizio precedente - si era già pronunciata la Cassazione, ritenendo infondata la pretesa. I giudici di legittimità alla luce di tale circostanza hanno preliminarmente rilevato che in materia tri-

butaria quando due giudizi hanno a riferimento il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti e uno è già stato definito con sentenza passata in giudicato, è precluso il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. Il principio va applicato anche all'ipotesi in cui la fattispecie si estenda a una pluralità di periodi d'imposta, che, di fatto, assumono carattere tendenzialmente permanente. Una conferma arriva anche dalla caratteristica unitaria del tributo, che impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed effettività, che sia il contribuente sia l'amministrazione uniformino i criteri di individuazione dei presupposti positivi relativi ai successivi periodi di imposta. Fanno eccezione le questioni connotate da variabili periodo come capacità contributiva o spese deducibili che possono variare di anno in anno. Nella specie, il giudicato esterno aveva confermato la deduzione della quota di ammortamento, con la conseguenza che questa non poteva più essere oggetto di riesame.

Norme Aidc. Contestazioni anche ai componenti solo se sono provate disponibilità finanziarie occulte

# Mini-Spa e soci, rettifiche a effetto limitato

Francesco Gerla  
Andrea Vasapolli

La Commissione norme di comportamento dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ha preso in esame, con la norma di comportamento n. 198, il problema dell'attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale. È prassi dell'agenzia delle Entrate, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, presumere che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci, attribuendo così pro quota agli stessi i maggiori redditi accertati in capo alla società. Si ritiene che tale presunzione non possa essere applicata indiscriminatamente, in particolare, che la stessa non possa trovare applicazione in tutti quei casi in cui il maggior reddito imputabile accertato in capo alla

società non implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.

La presunzione in oggetto, di fonte giurisprudenziale, trova fondamento nell'assunto secondo il quale la «complicità» che normalmente lega un gruppo ristretto di soci legittima l'accertamento in capo al socio del maggior reddito della società, che si presume da lui percepito in proporzione alla sua partecipazione. La stessa giurisprudenza che legittima l'applicazione di tale presunzione semplice ritiene che il socio possa offrire prova contraria dimostrando che tali maggiori redditi accertati non sono stati distribuiti.

In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che legittima l'uso di tale presunzione, la stessa ha ad oggetto la presunta distribuzione ai soci dei maggiori redditi accertati in capo alla società, per cui l'unica prova contraria che viene offerta al

contribuente è quella di dimostrare di non avere finanziariamente «percepito» tali redditi.

È la natura stessa di tale presunzione e della sola prova contraria che può essere offerta, pertanto, che ne impone i limiti applicativi. Se la sola prova contraria che il socio può offrire è quella di dimostrare che tali maggiori redditi non sono stati distribuiti o, quantomeno, che sono stati distribuiti ad altri ma non a lui, deve trattarsi di maggiori redditi a fronte dei quali vi è necessariamente stata la formazione di risorse finanziarie occulte. Può quindi trattarsi esclusivamente di accertamenti afferenti ricavi non dichiarati o costittivamente sostenuti (oggettivamente inesistenti).

Tale presunzione, viceversa, non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui il maggior reddito imputabile accertato nei confronti della società non sia chiaramente rappresentativo di una di-

MASSIMA

La presunzione secondo la quale nel caso di ristretta compagine sociale i maggiori redditi imputabili definitivamente accertati in capo ad una società di capitali si presumono attribuiti pro quota ai suoi soci può trovare applicazione solo qualora il maggior reddito imputabile accertato in capo alla società implichi una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.

• Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili - Norma di comportamento n. 198. Attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale

sponibilità finanziaria occulta che possa essere stata distribuita ai soci. Se il maggior reddito accertato in capo alla società, infatti, è attribuibile a fattispecie dalle quali non è necessariamente conseguita una disponibilità finanziaria occulta, allora è lo stesso accertamento effettuato in capo alla società che esclude in radice la possibilità di riverberare effetti sui soci (trattandosi di maggior reddito non distribuito) e inoltre non sarebbe legittima una presunzione per la quale l'unica prova contraria consentita sia una *probatio diaboli* (non essendo il maggior reddito accertato distribuito, non si può altrimenti dimostrare che non è stato distribuito).

Casi in cui tale presunzione non può trovare applicazione sono, a titolo esemplificativo, gli accertamenti di maggior reddito imputabile che trovano origine in costi effettivamente sostenuti ma ritenuti in tutto o in parte indeducibili, ac-

cantonamenti o ammortamenti in tutto o in parte indeducibili, rettifiche dei criteri di valutazione adottati dalla società, violazione delle regole della competenza, applicazione di strumenti, indirettamente sanzionatori o di tipo "statistico", quali la disciplina delle cosiddette società di comodo e gli studi di settore. Si tratta, infatti, di casi in cui a fronte del maggior reddito accertato in capo alla società non vi è la formazione di disponibilità finanziaria occulte, per le quali i maggiori redditi non possono in alcun modo presumersi distribuiti ai soci. La presunzione oggetto del pronunciamiento della Commissione dell'Aidc, inoltre, pone un problema di possibile duplicazione di imposizione (in senso economico), in quanto tale illegittimità. Non può, infatti, ritenersi interamente distribuito ai soci, e quindi tassato in capo agli stessi, l'intero maggior reddito accertato, e quindi tassato, in capo alla società.

APPROFONDIMENTI ONLINE  
La Norma di comportamento 198  
www.ilssole24ore.com/norme

La commissione

01 | LA NORMA  
La Commissione norme di comportamento dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili), nella composizione sotto indicata, ha preso in esame la Norma di comportamento n. 198 relativa all'attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale

- Luca Rossi;
- Massimiliano Sironi;
- Andrea Vasapolli;
- Norberto Venti;
- Marco Clementi (Consigliere Aidc)

02 | I COMPONENTI  
Paolo Centore (Presidente);  
Annalisa Donesana (Vice Presidente);  
Filippo Jacobacci (Segretario);  
Nino Clerici;  
Giorgio Confente;  
Gianluca Cristofori;  
Roberta Dell'Apa;  
Alberto Di Vita;  
Francesco Gerla;  
Fabio Landuzzi;  
Dulio Liburdi;  
Paola Piantadosi;

- 03 | GLI ESPERTI  
Alberto Arrigoni;  
Giuseppe Bernoni;  
Pietro Bonazza;  
Giulio Boselli;  
Angelo Contrino;  
Alessandro Cotto;  
Flavio Dezzani;  
Joseph Holzmler;  
Maurizio Logozzo;  
Guido Marzotari;  
Nino Necci;  
Antonio Ortolani;  
Marco Piazza;  
Ambrogio Piccoli;  
Stefano Poggi Longostrevi;  
Raffaele Rizzardi;  
Franco Roscini Vitali;  
Francesco Sestini;  
Giuseppe Verna;  
Eduardo Ginevra (Presidente AIDC - Sezione di Milano)

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Concerto

21.15 | RAI5  
Al violoncello Mischa Maisky (nella foto)



DA NON PERDERE

20.55 | NAT GEO  
Genius: Einstein  
Dopo l'ascesa del nazismo, Albert Einstein (interpretato da Geoffrey Rush) tenta di raggiungere gli Stati Uniti con sua moglie.

23.40 | RAIUNO  
Petrolino  
Le disuguaglianze sociali sono il frutto oscuro della globalizzazione? La politica è capace di governare l'equità sociale e la redistribuzione della ricchezza? Con Duilio Giammaria.

21.00 | HISTORY  
Primo Carnera, il gigante italiano  
Forze e limiti di un grande campione, dai primi passi nel mondo della boxe allo straordinario successo come pugile, fino alle accuse di aver combinato gli incontri.

SPETTACOLO  
21.15 | SKY CINEMA 1  
Box 314 - La rapina di Valencia di Daniel Calparsoro, con Rodrigo De la Serna, Spagna 2016 (96').  
Quella cassetta di sicurezza contiene informazioni estremamente riservate. Rubarla non sarà un gioco.

21.15 | FOCUS  
Come finirà il mondo  
La storia è piena di terribili epidemie e malattie che hanno decimato popolazioni intere: quali sono i rischi delle epidemie in futuro?

21.15 | SKY HITS  
Sopravvissuto - The martian di Ridley Scott, con Matt Damon, Jessica Chastain, Usa 2015 (144').  
Un astronauta novello Robinson sul suolo di Marte. Tensione allo spasimo.

ATTUALITÀ  
21.10 | RAI STORIA  
a.C.d.C.  
La Parigi che si ribella, e che in meno di un secolo vede susseguirsi tre rivoluzioni e due imperi, al centro del documentario presentato da Alessandro Barbero.

21.15 | PREMIUM CINEMA  
Onda su onda di Rocco Papaleo, con Rocco Papaleo, Alessandro Gassman, Italia 2016 (90').  
In viaggio per Montevideo su una nave merci. Lunga la strada...

23.15 | RAITRE  
La terra dei motori  
Sulla piccola pista di San Mauro a Mare, sulla riviera romagnola, hanno mosso i primi passi grandi campioni come Valentino Rossi, Marco Simoncelli e Andrea Dovizioso.

21.20 | RAITRE  
Whiplash di Damien Chazelle, con Miles Teller, Usa 2014 (107').  
Per diventare un grande batterista jazz deve sudare, letteralmente, sanue.

RADIO 24

Le notizie in 60 minuti

13.00 | EFFETTO GIORNO  
Il punto sui temi e sui fatti a metà giornata. Di Simone Spetia (nella foto)



Frequenze: 800-080408  
Per intervenire alle trasmissioni: 800-240024 SMS 349-2386666  
I Gr possono essere ascoltati anche su: www.radio24.it

6.15 | America 24 R di Mario Platero

6.30 | 24 mattino di Alessandro Milan 7.00 | Gr 24

7.20 | In primo piano La rassegna stampa

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due di Oscar Giannino e Alessandro Milan

9.30 | Mix 24 - La storia di Giovanni Minoli

10.30 | Cuore e denari

18.30 | Il falco e il gabbiano

LA VOCERUVIDA DELL'ANIMA  
Originario di Montreal, nato da una famiglia ebrea immigrata in Canada, Leonard Cohen (foto) è stato un osservatore dell'animo umano. Ha scritto e cantato di religione, solitudine e sessualità. Ha vissuto una vita fatta di grandi crisi personali, ma ha affrontato sempre con intelligenza e ironia. Scomparso nel 2016, a 82 anni, è considerato uno dei più influenti cantautori di tutti i tempi.

di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani

12.05 | Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spetia

13.45 | America 24 di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar

di Oscar Giannino

17.05 | Focus Economia di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara di Giuseppe Cruciani

20.55 | Smart city di Maurizio Melis

21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano

22.05 | Focus Economia R

23.05 | Mix 24 R

IL TEMPO

www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 05:37 ▼ 21:15 | Roma ▲ 05:37 ▼ 20:49



Nord: a tratti instabile su Alpi e Friuli, maggiori aperture salvo piovoschi o temporali diurni-serali fino alle pianure piemontesi e le pedemontane lombarde. Temperature in calo, massime tra 25 e 30.  
Centro e Sardegna: variabilità e qualche piovosco residuo al mattino tra Toscana e Umbria. Rassegna ovunque tra pomeriggio e sera. Temperature in calo, massime tra 26 e 30.

Sud e Sicilia: bel tempo su tutte le regioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo solo in Campania, massime tra 32 e 38.

Domani

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 05:38 ▼ 21:15 | Roma ▲ 05:38 ▼ 20:49



Nord: buono in giornata salvo instabilità su centro-est Alpi; tra pomeriggio e sera nubi in aumento con piogge e temporali al Nordovest e sulla Lombardia. Temperature stabili, massime tra 25 e 30.  
Centro e Sardegna: inizialmente soleggiato, dal pomeriggio nubi in aumento in Toscana con piogge in serata in estensione alle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 27 e 31.

Sud e Sicilia: proseguono condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni. Temperature in nuova ascesa, massime fino a 39.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	22 30	22 27	Atene	23 38	25 41	Stoccolma	12 20	11 18
Bari	27 33	23 37	Berlino	16 21	14 22	Tirana	24 32	25 33
Bologna	19 30	17 30	Bruxelles	13 21	12 20	Vienna	17 25	16 23
Cagliari	21 31	20 28	Bucarest	20 37	24 37	Zurigo	12 20	11 22
Firenze	19 28	17 26	Copenaghen	16 18	16 18	Mondo	OGGI	DOMANI
Genova	21 25	21 25	Dublinko	8 13	7 16	Hong Kong	25 31	25 31
Milano	18 25	17 25	Francoforte	12 21	11 21	Los Angeles	16 28	16 30
Napoli	23 29	22 28	Istanbul	19 37	22 40	New Delhi	30 38	29 37
Roma	26 30	25 35	Lisbona	16 22	15 22	New York	15 31	19 33
Palermo	22 28	22 28	Londra	10 18	10 20	Rio de Janeiro	15 27	15 27
Torino	15 25	15 25	Madrid	10 24	9 25	Singapore	28 29	28 29
Venezia	20 27	18 28	Mosca	10 24	14 26	Tokyo	18 27	19 29

..... 24 ORE .....  
**IN 100 SECONDI**

"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

RDS  
Radio 24  
Info su www.rds.it, www.radio24.it e www.ilssole24ore.com